

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE ARZIGNANO - AGNO/CHIAMPO"
PER MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 03/10/2020,
alle ore 18,00,

presso la Sede legale di Arzignano (VI) in Via Cappuccini n. 24,
(in apposita sala e secondo le normative anti-covid 19 vigenti)

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica Statuto Sociale in base alla nuova normativa E.T.S. (D.Lgs. 117/2017)

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che nominano
Presidente SIGNORIN ALBERTO e Segretario TIBALDO GILBERTO.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci: vedi Elenco controfirmato (allegato A).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno di approvazione del nuovo Statuto Sociale in base alle direttive delle nuove regole sugli Enti del Terzo Settore dettate dal D.Lgs 117/2017.

Il Presidente apre la discussione e dopo lettura ed ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli l'unanimità dei votanti.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che sostituisce il precedente e dispone di conservarlo agli atti della presente delibera (allegato B).

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con gli allegati chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91 e alla variazione dati presso gli Uffici competenti.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni pubbliche o Enti competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente





**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

REGISTRATO IL **23 OTT. 2020**
AL N. **1455** SERIE **3**
TASSE LIQUIDATE EURO **Esente**

IL FUNZIONARIO (*)

Maria Luisa Faggion

(*) Firma su carta del Direttore Provinciale



ALLEGATO (A)

Associazione Nazionale Carabinieri 91° Nucleo Vol. e P.C. Arzignano-Agno/Chiampo



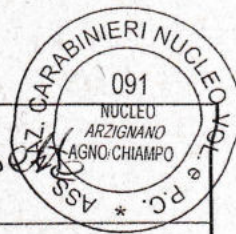
ELENCO SOCI (ordine alfabetico) - PRESENTI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 03/10/2020

Nr.	Cognome	Nome	Codice Fiscale	FIRMA
	Battistin	Giovanni Maria	BTTGNN73T17L551X	
	Biasolo	Lino	BSLLNI51A11F696R	
	Bravo	Piero Giorgio	BRVPGR56H30F922R	
	Carlotto	Francesco	CRLFNC45S05A459X	
	Carradore	Mario Lino	CRRMLN54R22A459W	
	Cisamolo	Luigino	CSMLGN61L29A459C	
	Corato	Giampietro	CRTGPT64L13A459A	ASSENTE
	Dal Bosco	Angelo	DLBNGL54H21F696H	
	Dal Cason	Sergio	DLC SRG61E29A459I	
	Dalla Valle	Claudio	DLLCLD64L08A459E	ASSENTE
	Ferrari	Francesco	FRRFNC55H04D156C	
	Fracca	Giuseppe	FRCGPP64B19C605A	ASSENTE



Gaiarsa	Elisabetta	GRSLBT70B56A459Q	Gaiarsa Elisabetta
Gaiga	Valentino	GGAVNT64C13A459T	DELEGA
Graizzaro	Eugenio	GRZGNE50S27D156W	Graizzaro Eugenio
Grumi	Alessandro	GRMLSN65A02D940L	Grumi Alessandro
Guarda	Alberto	GRDLRT53T21Z110G	Guarda Alberto
Mattesco	Fortunato	MTTFTN62E22C605Q	A BENTE
Mattiuazzo	Gianni	MTTGNN57L04L407E	DELEGA
Mecenero	Anna	MCNNA70A48A459T	Gaiarsa Elisabetta DELEGA
Noro	Martino	NROMTN73S21A459A	DELEGA
Negro Marcegaglia	Mirko	NGRMRK77A12A459A	A BENTE
Oliviero	Maurizio	LVRMRZ59R29C119Z	Oliviero Maurizio
Panarotto	Lino	PNRLNI57T10C605Z	Panarotto Lino
Pascale	Armando	PSCRND57D11G190G	Pascale Armando
Pellizzari	Mariano	PLLMRN60T01A459L	Pellizzari Mariano
Piazza	Mario	PZZMRA 53E18A459V	Piazza Mario
Pieropan	Mariano	PRPMRN62L04A459R	Pieropan Mariano



Pomini	Mirko Alfonso	PMNMKL75S24L551E	Pomini Mirko
Posenato	Gino Paolo	PSNGPL64C24A459B	Posenato Gino
Randon	Diego	RNDDGI60M23L551V	ABSENTE
Repele	Carlo	RPLCRL55L01A459B	Repele Carlo
Sacchiero	Giovanni	SCCGNN61A12A459M	Sacchiero Giovanni
Serafini	Dario	SRFDRA58M28L551M	Serafini Dario
Signorin	Alberto	SGNLRT59M17F464H	Signorin Alberto
Tadiello	Donato	TDLDNT64P14A459A	Tadiello Donato
Tibaldo	Gilberto	TBLGBR55E16D156E	Tibaldo Gilberto
Trevisan	Omar Loris	TRVMLR61H15D897N	ABSENTE
Veloteri	Mario	VLTMRA58R03Z103T	ABSENTE
Zanconato	Berardo	ZNCBRD60D17L551S	Zanconato Berardo
Zanconato	Claudio	ZNCCLD58P15D156H	Zanconato Claudio



STATUTO
della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
(091) NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
ARZIGNANO – AGNO/CHIAMPO (ODV)

Art.1**(Denominazione e Sede)**

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Arzignano (VI) dell'Associazione Nazionale Carabinieri opera, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Nazionale Carabinieri (091) Nucleo Volontariato e Protezione Civile Arzignano - Agno/Chiampo (O.d.V.)" brevemente **Ass. Naz. Carabinieri (091) Nucleo Vol. e P.C. Arzignano - Agno/Chiampo (OdV)**.

L'Organizzazione ha sede legale in Via Cappuccini 24 nel Comune di 36071 Arzignano (VI).

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma deve essere comunicato entro venti giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Art.2**(Statuto)**

L'Organizzazione di volontariato:

- E' disciplinata dal presente statuto.
- Agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione

Art.4**(Finalità e attività)**

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza delle Sezioni ANC di Arzignano e Valle Agno/Chiampo da cui provengono la maggioranza dei soci, nella territorialità della Compagnia Carabinieri Valdagno.

Essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi con il preventivo consenso o richiesta dei competenti organi dell'ANC o Provincia, Regione, Dipartimento Nazionale P.C. ecc.

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, aventi attinenza con i seguenti ambiti:

- y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni in tutte le sue caratteristiche e forme.
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni.
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni.
- Supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie, manifestazioni ed eventi.
 - Supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione).
 - Compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
 - Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere il rimborso/contributo delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.
 - Contribuire alla formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile basata sulla solidarietà, la partecipazione e la mutualità.
 - Partecipare, su richiesta delle competenti Autorità con le quali si sono sviluppate apposite convenzioni, alle operazioni di Protezione Civile, Antincendio con prevenzione e gestione dell'Emergenza, Soccorso fluviale alluvionale, Primo Soccorso sanitario e BLS/BLSD, ricerca persone anche mediante supporto cinofilo, ed ogni altra attività tecnica specialistica dell'Organizzazione, ai sensi delle Leggi Vigenti, sia sul territorio di competenza, sia su tutto il territorio regionale e nazionale, ove richiesto e necessario.
 - L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
 - Divulgare la conoscenza dell'attività e degli scopi del Volontariato e della Protezione Civile attraverso:
 - Incontri, conferenze, aggiornamenti, pubblicazioni;
 - Promuovere la formazione dei volontari attraverso seminari di studio, corsi, attività addestrative, esercitazioni operative, ritrovi;
 - Stabilire opportune relazioni che diano luogo ad attività di collaborazione, con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Mondo Giovanile, anche attraverso partecipazioni specialistiche, con possibile supporto ad attività socioculturali, religiose, sportive;
 - Collaborare con gli Istituti Scolastici per la formazione degli studenti e con la Pubblica Amministrazione a favore della cittadinanza, per la presentazione di particolari argomenti di pubblico interesse, secondo le specificità acquisite dall'Organizzazione.

Art.5 **(Aderenti)**

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno, la quota di associazione annualmente proposta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art.6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) -il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17 e denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

b) - il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
- osservare le norme statutarie e regolamentari ANC, nonché deliberate dal Consiglio Direttivo

Art.7

(Qualità di volontario)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Art.8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato .

Art.9

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1)- Assemblea degli aderenti;
- 2)- Consiglio Direttivo
- 3)- Il Presidente;
- 4)- Collegio Arbitrale;
- 5)- Collegio dei Revisori dei Conti
- 6)- Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.10
(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea ordinaria è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti nei casi di cui all'art.15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, applicazioni di messaggistica e spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Assemblea lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il Bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.25 "Modifica dello statuto".

Art.12
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega.



scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto

Art.13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. (Se prevista anche per l'Assemblea Straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

Art.14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci ed ha i seguenti compiti:

- ❖ fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- ❖ sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i Bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- ❖ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ❖ eleggere il Presidente;
- ❖ nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- ❖ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ❖ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ❖ nominare il componente del Collegio arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione che esprime l'Organizzazione ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ma con diritto di parola a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Di norma il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15

(Il Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalle relative funzioni è sostituito dal Vice Presidente.

Art.16

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi e nei modi previsti all'art.30 del D.Lgs.117/2017.

Art. 17
(Libri Sociali)



L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 18
(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha le seguenti mansioni:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Libro dei beni inventariati", del Rapporto annuale della attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo .

Art. 19
(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale ANC il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 20
(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Organizzazione.

Art. 21
(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.



Art.22

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate.
2. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

Art.23

(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o delle Sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - contributi/rimborsi da altre Organizzazioni;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Consiglio Direttivo.

Art.24

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.25

(Modifiche allo Statuto)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

Art.26

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.27

(Bilancio)

I documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art.13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.



Art.28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale ed è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

Art.29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.30

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32

(Uso dell'Uniforme ANC)

Il Volontario deve avere particolare cura dell'uniforme ANC, indossarla con decoro in relazione alle attività svolte ed avere un comportamento consono alle direttive avute.

Art. 33

Rapporti con l'ANC

L'organizzazione di Volontariato ODV ha: autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa, giuridica, patrimoniale, contabile e processuale.

In attuazione a quanto previsto dall'art.2 e nel rispetto delle autonomie sopracitate, l'Associazione mantiene con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza

Art. 34

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore dell'Ispettorato A.N.C. del Veneto

Art. 35

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, alle norme statutarie e regolamentari

ANC e al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Art. 36

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Arzignano li 03/10/2020



Il Presidente

Il Segretario